



**DELIBERAZIONE  
DELLA GIUNTA REGIONALE**

**N. 171**

**Seduta del 19 settembre 2018**

**SONO PRESENTI**

Arno Kompatscher	Presidente
Ugo Rossi	Vice Presidente sostituto del Presidente
Josef Noggler	Vice Presidente
Violetta Plotegher	Assessori
Giuseppe Detomas	
Alexander Steiner	Segretario Generale della Giunta regionale

La Giunta regionale delibera sul seguente oggetto:

Modifiche allo Statuto del “Centro Servizi Socio-Sanitari e Residenziali Malè - Azienda pubblica di servizi alla persona” di Malè ed approvazione del testo coordinato dello Statuto medesimo.

Su proposta dell' Assessora Violetta Plotegher  
Ripartizione II – Enti Locali, previdenza e competenze ordinamentali  
Ufficio per la Previdenza sociale e per l'ordinamento delle APSP

## **La Giunta regionale**

Visto l'articolo 5 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, che approva il T.U. delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Visto il D.P.R. 28 marzo 1975, n. 469 e successive modificazioni contenente norme di attuazione in materia di assistenza e beneficenza;

Vista la legge regionale 21 settembre 2005, n. 7 concernente “Nuovo ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza – aziende pubbliche di servizi alla persona” e s.m.;

Visto l'articolo 3, comma 3 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 7, che prevede che lo statuto delle aziende pubbliche di servizi alla persona e le relative modifiche sono approvati dalla Giunta regionale, secondo le modalità stabilite dal regolamento regionale e che essi sono pubblicati, per notizia, nel Bollettino Ufficiale della Regione;

Visto il decreto del Presidente della Regione 17 ottobre 2006, n. 12/L e successive modificazioni con cui è stato approvato il regolamento di esecuzione della L.R. n. 7/2005 relativo all'organizzazione generale e all'ordinamento del personale delle aziende pubbliche di servizi alla persona;

Visti in particolare gli artt. 4 e 26 del suddetto regolamento relativo all'organizzazione generale e all'ordinamento del personale, che descrivono le modalità di approvazione degli statuti delle aziende e delle relative modifiche prevedendo che la trasmissione alla Regione degli statuti e delle modifiche stesse sia accompagnata dalla deliberazione di adozione dello statuto da parte del Consiglio di amministrazione dell'azienda e dal parere dei comuni, la cui mancata espressione peraltro non impedisce l'ulteriore corso del procedimento;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 74 di data 12 aprile 2017 con la quale è stato approvato il vigente testo dello Statuto dell'Azienda pubblica di servizi alla persona “Centro Servizi Socio-Sanitari e Residenziali Malè – A.P.S.P.” di Malè;

Vista la nota pervenuta in data 30 maggio 2018 con la quale l'Azienda pubblica di servizi alla persona “Centro Servizi Socio-Sanitari e Residenziali Malè” ha inoltrato alla Giunta regionale la richiesta di approvazione di alcune modifiche allo Statuto adottate con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 17 di data 24 maggio 2018;

Considerato che le modifiche proposte concernono i commi 6 e 7 dell'articolo 8 (Consiglio di Amministrazione) che prevedono una riduzione della durata del mandato del Consiglio di Amministrazione dagli attuali 6 anni a 5 anni e l'aumento del numero massimo di mandati consecutivi dagli attuali 2 a 3, nonché l'inserimento di un comma 8 volto a definire la decorrenza dell'applicabilità delle citate modifiche;

Considerato che viene altresì integralmente modificato l'articolo 15 (Conferimento dell'incarico al direttore) prevedendo una ridefinizione dei requisiti per l'accesso alla selezione a direttore nonché una precisazione in materia di rinnovabilità degli incarichi;

Preso atto che il Comune di Malè non ha espresso nei termini normativamente previsti alcun parere in ordine alle modifiche statutarie adottate con la citata deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 17/2018, la cui mancata espressione peraltro non impedisce l'ulteriore corso del procedimento;

Condivise le modifiche proposte, accertata la regolarità del procedimento seguito per l'approvazione della modifica dello statuto e ritenuto di procedere alla approvazione della modifica del testo statutario coordinato con le modifiche previste con la deliberazione n. 17 dd. 24 maggio 2018 dal Consiglio di amministrazione dell'APSP "Centro Servizi Socio-Sanitari e Residenziali Malè" di Malè;

Ad unanimità di voti legalmente espressi,

### **delibera**

- 1) di approvare le modifiche, come in premessa descritte, degli articoli 8 e 15 dello Statuto della Azienda Pubblica di servizi alla persona "Centro Servizi Socio-Sanitari e Residenziali Malè – A.P.S.P." di Malè come proposte con deliberazione n. 17 di data 30 dicembre 2017 dal Consiglio di amministrazione dell'APSP medesima;
- 2) di provvedere ad approvare lo Statuto della Azienda Pubblica di servizi alla persona "Centro Servizi Socio-Sanitari e Residenziali Malè – A.P.S.P." di Malè, nel testo coordinato con le modifiche citate, composto di n. 25 articoli che viene allegato alla presente deliberazione;
- 3) di inviare la presente deliberazione alla Provincia autonoma di Trento – Servizio politiche sanitarie e per la non autosufficienza - per gli adempimenti di competenza;
- 4) di dare atto che la modifica allo Statuto diventa efficace a decorrere dall'iscrizione della stessa nel registro delle aziende di cui all'articolo 18 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 7;

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi :

- ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento ai sensi dell'articolo 29 e ss. del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104;
- in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse entro 120 giorni dalla conoscenza del provvedimento (DPR 24.11.1971 n. 1199).

La presente deliberazione sarà pubblicata, per notizia, nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Letto, confermato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**

**Arno Kompatscher**  
firmato digitalmente

**IL SEGRETARIO GENERALE  
DELLA GIUNTA REGIONALE**

**Alexander Steiner**  
firmato digitalmente

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (D.Lgs 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D. Lgs. 39/93).

# STATUTO

**“CENTRO SERVIZI SOCIO-SANITARI E RESIDENZIALI MALÉ”**  
***Azienda Pubblica di Servizi alla Persona***

## Preambolo

### *Dalla fondazione dell'Ente alla trasformazione in Azienda Pubblica di Servizi alla Persona*

Nel 1896, a seguito dell'infaticabile opera di don *Tommaso Vigilio Bottea* e del generoso lascito di don *Giovanni Battista Graifemberg*, la Rappresentanza Comunale deliberava la costruzione di un edificio da adibirsi ad "Ospitale Ricovero".

Il 2 gennaio 1899, iniziava così l'attività di assistenza ai poveri anziani presso l'Ospedale-Ricovero edificato sui ruderi del convento dei Padri Cappuccini. Nei primi anni la Casa venne gestita come un vero e proprio "Ospizio" al quale potevano accedere solamente vecchi "poveri ed indigenti" a cui seguirono successivamente anche persone incapaci ed ammalate, ma tutte ad una condizione: godere di una buona condotta. In quegli anni, storicamente difficili, con economie di mera sussistenza e spesso soggette a recessione, la Fondazione, merito della costante passione dei suoi Amministratori e degli aiuti finanziari del Comune, seppe fornire e mantenere un servizio di qualità divenendo per Malé, nonché per tutta la Valle, un'istituzione cara e sentita, nonché segno tangibile di solidarietà verso le persone più deboli.

In data 19 settembre 1903 veniva fondata e riconosciuta quale Casa di Ricovero di Malé dal I.R. Capitanato Distrettuale di Cles.

Anche durante le due guerre mondiali la Casa seppe fornire in maniera tangibile il proprio contributo alla comunità, trasformando parte dell'edificio in ospedale civile per il ricovero di militari.

Nel 1937, la gestione dell'Ente (divenuto nel frattempo *Istituzione di Pubblica Assistenza e Beneficenza - I.P.A.B.*) veniva affidata all'Ente Comunale di Assistenza di Malé, ma con il trascorrere del tempo l'edificio si rivelò inadeguato ed insufficiente alle continue richieste che provenivano non solo da Malé ma da tutta la Valle di Sole e di Rabbi; cominciarono infatti a mancare adeguati spazi e le strutture assistenziali si mostravano inadeguate e non più funzionali alle mutate esigenze psico-fisiche dell'Anziano.

Nell'autunno 1974 iniziarono i lavori di costruzione di un nuovo edificio; nel mese di agosto 1982 veniva abbandonato il vecchio edificio con il trasferimento degli Ospiti nella nuova struttura dalla capacità di 89 posti letto, inaugurata in data 25 settembre 1982. La nuova Casa, progettata e realizzata con i più moderni criteri del tempo, rimase a lungo tempo all'avanguardia, mantenendo fino ai giorni nostri un servizio di buona qualità per tutti i circa novanta ospiti.

Nel 1991 l'Amministrazione pone mano anche al vecchio "Ospitale", ormai non più utilizzato e, dopo averne acquistato la proprietà dal Comune e fatta demolire l'intera struttura, fa progettare ed erigere una palazzina ricettiva di quattro piani, composta da 15 alloggi, da mettere a disposizione, in comodato, a persone anziane autosufficienti esposte al rischio di emarginazione o con difficoltà organizzativo-relazionali, alle quali si chiederà unicamente il rimborso delle spese per servizi; il piano terra invece, formato da sale polifunzionali, verrà dato in comodato al Circolo Anziani e Pensionati del paese.

Nel 1996 la Casa di Riposo subirà un successivo piccolo ampliamento ed adeguamento normativo.

Nel 1998, e siamo alla storia attuale, la Casa di Riposo diventa anche Residenza Sanitaria Assistenziale, ossia struttura nella quale, in forma residenziale, sono organizzati servizi socio-sanitari integrati a prevalente valenza sanitaria. Essa risponde a bisogni, che richiedono trattamenti continui, di anziani non autosufficienti, non curabili a domicilio, nonché di persone non autosufficienti o con gravi disabilità fisiche o psichiche (vedi D.P.R. 14.01.1997 e L.P. 6/98). In definitiva (benché le due realtà si incontrino di fatto in un'unica Struttura), la Casa di Riposo è riservata agli autosufficienti, mentre la R.S.A. è destinata ad accogliere utenti non autosufficienti.

Dal giugno 2002, trascorsi solamente ventun'anni dalla ricostruzione della nuova Struttura, si è messa in atto una globale e poderosa ristrutturazione dell'immobile che ha visto la sopraelevazione di un intero piano, l'ampliamento laterale del 5° e lo svuotamento totale di tutto l'edificio con il rifacimento di tutti i locali, degli impianti tecnologici ed adeguando l'intera struttura alla normativa vigente, oltre al rinnovo di gran parte dell'arredamento e degli ausili sanitari, per rendere la Casa una struttura sanitaria di alta qualità, nella quale gli spazi tecnologici, le nuove apparecchiature e gli ausili sanitari - uniti alla consolidata e riconosciuta professionalità medica, infermieristica e del personale socio-sanitario - hanno reso la Residenza un punto di riferimento imprescindibile per i servizi rivolti alla persona anziana.

L'edificio oggi si presenta sviluppato su 6 livelli, idoneo ad ospitare 90 persone, dotato di 42 stanze doppie e 6 singole, tutte complete di bagno.

I reparti di degenza degli ospiti si sviluppano su tre piani, interconnessi ed autonomi, nei quali si trovano locali di intrattenimento, l'infermeria ed il bagno clinico assistito.

Comuni ed ubicati in altri piani si trovano: la chiesa, la palestra fisioterapica, gli ambulatori medici e specialistici, il ristorante, una grande sala polifunzionale e gli uffici amministrativi.

Oggi, la Casa di Riposo Malé è accreditata come Residenza Sanitaria Assistenziale.

Il logo dell'Azienda è una pianta d'ulivo, ripresa da una scultura in ferro, presente nella Casa, realizzata dal fabbro *Luciano Zanoni*, che rappresenta con grande efficacia la tempra, la longevità e l'attaccamento della nostra gente alle proprie radici, beni augurali anche in futuro.

## **Articolo 1**

### **Denominazione, origini, cenni storici**

1. Ai sensi della Legge Regionale 21 settembre 2005 n. 7 è costituita l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Centro Servizi Socio-Sanitari e Residenziali Malé – A.P.S.P." (di seguito denominato Azienda), ente pubblico non economico senza finalità di lucro con sede legale in Malé, viale IV Novembre 4/A, con logo pianta d'ulivo al centro dell'iscrizione.
2. Il Consiglio di Amministrazione con proprio provvedimento può modificare, anche temporaneamente, la sede legale nell'ambito territoriale principale di svolgimento dell'attività dell'Azienda come definito dal presente statuto; può inoltre costituire sedi operative in qualsiasi ambito territoriale in ragione delle necessità organizzative.
3. L'Azienda trae origine dalla trasformazione dell'IPAB "Casa di Ricovero Malé", fondata e riconosciuta dall' I.R. Capitanato distrettuale di Cles in data 18.09.1903.
4. Il valore complessivo del patrimonio ammonta ad € 14.414.613,23 con stima aggiornata all'anno 2007 secondo i criteri stabiliti dal D.P.Reg. 13 aprile 2006, n. 3/L.

## **Articolo 2**

### **Scopi dell'Azienda**

1. L'Azienda ha personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia statutaria, patrimoniale, contabile, gestionale, tecnica ed opera con criteri imprenditoriali. Essa informa la propria attività di gestione a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto del pareggio di bilancio.
2. L'Azienda, in quanto soggetto pubblico istituzionale inserito nel sistema integrato di interventi e servizi sociali e socio-sanitari, ne è attore nelle forme previste dalla legislazione vigente e persegue i seguenti scopi:
  - a. contribuire alla programmazione sociale e socio-sanitaria e di governo delle politiche sociali, in forma diretta o associata, nelle modalità previste dalle normative vigenti, anche attuando e promuovendo studi e ricerche nei propri settori di attività;
  - b. erogare e promuovere, anche in forma sperimentale o integrativa, interventi e servizi nell'ambito del sistema di politiche sociali e socio-sanitarie, con particolare attenzione ai servizi ad alta integrazione socio-sanitaria e di supporto alla non autosufficienza, nel rispetto delle disposizioni previste dagli enti locali titolari della competenza socio-assistenziale e socio-sanitaria, dai sistemi di autorizzazione e di accreditamento e dagli eventuali accordi contrattuali allo scopo sottoscritti;
  - c. realizzare attività strumentali volte alla ottimizzazione dei servizi e degli interventi di cui alla lettera b), alla valorizzazione del patrimonio dell'Azienda ed al finanziamento delle attività della stessa;
  - d. attualizzare, rispetto alle mutate esigenze del contesto storico-sociale, le volontà originarie dei fondatori dell'ente.

3. Nell'ambito della sua autonomia l'Azienda può porre in essere tutti gli atti ed i negozi, anche di diritto privato, funzionali al perseguimento dei propri scopi istituzionali e all'assolvimento degli impegni assunti in sede di programmazione nell'ambito del sistema dei servizi alla persona. In particolare può partecipare o costituire società, nonché fondazioni o associazioni di diritto privato, al fine di svolgere attività strumentali al conseguimento dei fini istituzionali, nonché di provvedere alla gestione ed alla manutenzione del proprio patrimonio.

### **Articolo 3** **Disciplina delle attività**

1. Le attività istituzionali dell'Azienda sono disciplinate da regolamenti approvati con deliberazione del Consiglio di amministrazione. I regolamenti devono precisare i contenuti dei servizi offerti, i criteri di gestione, i destinatari, i criteri di valutazione del bisogno e di accesso al servizio, la gestione economica e le tariffe.

### **Articolo 4** **Ambito territoriale in cui l'Azienda esplica la propria attività**

1. L'Azienda esplica la propria attività nei seguenti ambiti territoriali:
  - a. quello principale, costituito dall'ambito territoriale del Comune di Malé;
  - b. quello secondario, più esteso del principale, individuato e definito per ciascun servizio per effetto di accordi, convenzioni, contratti o altri atti sottoscritti con i soggetti istituzionali titolari dei servizi stessi, per garantire l'ottimizzazione dei bacini di utenza e dei percorsi di accesso da parte degli utenti;
  - c. quello residuale, che può essere individuato per singoli servizi dal Consiglio di amministrazione, anche oltre i confini provinciali, regionali o nazionali, purché non in forma predominante rispetto agli ambiti precedenti, al fine di raggiungere o mantenere l'equilibrio economico-finanziario o di realizzare forme di ottimizzazione delle risorse Aziendali e di dimensionamento e qualificazione dei servizi.

### **Articolo 5** **Criteri di accesso ai servizi**

1. Possono accedere ai servizi erogati dall'Azienda tutti i soggetti che ne facciano richiesta secondo le modalità e i criteri individuati dai regolamenti di cui all'art. 3 del presente Statuto o a seguito di accordi, convenzioni, contratti o altri atti sottoscritti con i soggetti istituzionali titolari dei servizi stessi.

### **Articolo 6** **Rapporti dell'Azienda con i portatori di interessi e con la comunità locale**

1. Al fine di massimizzare la sua capacità di produrre utilità e legami sociali nella comunità locale, l'Azienda adotta strumenti gestionali, nelle forme disposte dal Consiglio di amministrazione.



## **Articolo 7**

### **Organi dell'Azienda**

1. Sono organi dell'Azienda:
  - a. il Consiglio di Amministrazione;
  - b. il Presidente;
  - c. il Direttore;
  - d. l'Organo di Revisione.

## **Articolo 8**

### **Consiglio di amministrazione**

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di indirizzo, di programmazione, di verifica dell'azione amministrativa e gestionale dell'Azienda. Provvede a fissare gli obiettivi strategici ed assume le decisioni programmatiche e fondamentali dell'Azienda.
2. Verifica la rispondenza dei risultati della gestione alle direttive generali impartite.
3. Il Consiglio di amministrazione è composto da cinque membri, compreso il Presidente, nominati dalla Giunta provinciale di Trento, su designazione motivata del Comune di Malé.
4. Ai fini della designazione i soggetti titolari di questa funzione provvedono, tramite gli strumenti di comunicazione e di informazione istituzionalmente adottati, a dare pubblicità allo scopo di favorire la più ampia e qualificata partecipazione, stabilendo modalità e termini per la presentazione anche di auto candidatura e dei curricula.
5. I predetti soggetti provvedono altresì ad assicurare la presenza equilibrata di membri di genere maschile e femminile.
6. La durata in carica del Consiglio di Amministrazione è di cinque (5) anni.
7. I consiglieri rimangono in carica per non più di tre (3) mandati consecutivi.
8. Le disposizioni di cui al presente art. 8 si applicano già a partire dalla Consiliatura in corso che le ha approvate.

## **Articolo 9**

### **Requisiti per la nomina a carica di consigliere**

1. I consiglieri devono avere competenza ed esperienza in materia di amministrazione pubblica o di gestione aziendale, di servizi sociali o di servizi sanitari.

## **Articolo 10**

### **Obbligo dei consiglieri**

1. I consiglieri hanno l'obbligo di svolgere il proprio mandato con lealtà e diligenza, secondo il principio di collaborazione e al solo fine del perseguimento delle finalità e degli scopi istituzionali dell'Azienda.

2. Nel caso in cui un consigliere dell'Azienda si trovi in una situazione di conflitto d'interesse nel merito di una certa deliberazione deve darne comunicazione agli altri membri del Consiglio ed astenersi dalla deliberazione stessa, allontanandosi dall'aula. Il consigliere che non ottemperi alla presente disposizione è tenuto al risarcimento dei danni che ne derivino.
3. I membri del Consiglio di Amministrazione decadono se non partecipano a tre sedute consecutive del Consiglio senza giustificato motivo.
4. In caso di decadenza, dimissione, decesso di un consigliere, questi è surrogato con deliberazione della Giunta Provinciale di Trento, previa designazione del comune di Malé, nel rispetto dei requisiti di cui all'art. 9.
5. Il nuovo consigliere dura in carica per la durata residua del mandato del Consiglio di amministrazione.

## **Articolo 11**

### **Competenze del Consiglio di amministrazione**

1. Al Consiglio di amministrazione dell'Azienda spettano i seguenti compiti:
  - a. approvare e modificare lo statuto ed i regolamenti aziendali;
  - b. convalidare la nomina dei consiglieri, dichiararne la decadenza e prendere atto delle dimissioni;
  - c. eleggere il Presidente;
  - d. nominare l'organo di revisione o prevedere l'affidamento dei compiti di revisione a società specializzate;
  - e. verificare le cause di incompatibilità degli amministratori e del Direttore;
  - f. assumere, licenziare e collocare in disponibilità il Direttore e i dirigenti a tempo determinato;
  - g. affidare, su proposta motivata del direttore e nel rispetto dei contratti collettivi, la presidenza delle commissioni di gara e/o di concorso e la responsabilità dei rispettivi procedimenti, a un dirigente o funzionario, in possesso di specifiche competenze, anche in convenzione, sia per singolo procedimento che per gruppi omogenei di procedimenti;
  - h. individuare, fra gli atti di programmazione e controllo di competenza del Consiglio di Amministrazione, quelli delegati al Presidente;
  - i. definire l'indirizzo politico-strategico dell'Azienda, indicandone gli obiettivi, i programmi di attività e di sviluppo con l'adozione di atti di programmazione, di direttive generali, previsti dal presente statuto e da leggi e regolamenti vigenti in materia;
  - j. definire, approvare e modificare i programmi aziendali;
  - k. definire le attività istituzionali di natura sociale, assistenziale e sanitaria che l'Azienda intende svolgere nel contesto delle disposizioni in essere, delle esigenze di servizi alla persona, della programmazione a livello provinciale e locale;
  - l. definire e approvare le tariffe per i servizi svolti in favore di terzi;
  - m. individuare le forme di partecipazione e collaborazione con i rappresentanti degli utenti nonché dei loro familiari;
  - n. individuare ed assegnare al Direttore le risorse umane, materiali ed economico finanziarie, necessarie al raggiungimento delle finalità perseguite;
  - o. approvare e monitorare il budget annuale e pluriennale, il piano programmatico ed il bilancio di esercizio;

- p. verificare l'azione amministrativa e gestionale dell'Azienda con particolare riferimento alla rispondenza dei risultati rispetto agli indirizzi politico-amministrativi adottati;
- q. esercitare i controlli interni di gestione e di risultato;
- r. accettare donazioni e lasciti in favore dell'Azienda;
- s. deliberare acquisizioni ed alienazioni immobiliari e di altri diritti reali sui beni patrimoniali dell'Azienda che non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza del direttore ovvero non già ricomprese nei programmi aziendali di cui alla lettera j);
- t. prevedere particolari forme di investimento finanziario e patrimoniale dell'Azienda che non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza del direttore ovvero non già ricomprese nei programmi aziendali di cui alla lettera j);
- u. deliberare l'accensione di mutui;
- v. nominare, designare e revocare i rappresentanti dell'Azienda presso enti, aziende ed istituzioni;
- w. costituire o partecipare società, fondazioni o associazioni;
- x. stipulare convenzioni, collaborazioni, accordi di programma con altre aziende, enti pubblici e privati, forprofit e nonprofit;
- y. attivare fusioni con altre aziende;
- z. indire ed aggiudicare gli appalti per lavori, servizi e forniture che comportino significative modificazioni e innovazioni nell'impostazione delle strutture, dei servizi e delle funzioni che non siano già specificamente previsti nei piani strategici annuali e pluriennali;
- aa. attivare e definire vertenze giudiziarie, resistenze in giudizio, transazioni e conciliazioni nelle materie di competenza aziendale;
- bb. nominare, designare e revocare il collegio arbitrale;
- cc. prendere atto dei contratti collettivi provinciali di lavoro;
- dd. esercitare tutte le altre competenze specifiche attribuite dalle leggi o previste dai regolamenti regionali.

## **Articolo 12**

### **Funzionamento del Consiglio di amministrazione**

1. Il Consiglio di Amministrazione si raduna obbligatoriamente almeno quattro volte all'anno ed ogniqualvolta lo richieda il bisogno o l'urgenza, sia per iniziativa del Presidente che su richiesta scritta e motivata di almeno tre consiglieri.
2. Gli avvisi di convocazione sono trasmessi al Presidente, ai consiglieri, al Direttore ed ai componenti l'Organo di revisione.
3. Gli avvisi di convocazione recanti il luogo, il giorno, l'ora della seduta e gli argomenti posti all'ordine del giorno sono recapitati (anche per fax, telegramma o posta elettronica) sette giorni prima delle sedute ordinarie ed almeno 24 ore delle sedute urgenti.
4. Alle sedute del Consiglio di amministrazione partecipa il Direttore con voto consultivo e con diritto di far inserire a verbale le proprie dichiarazioni.
5. In mancanza delle formalità prescritte, il Consiglio di amministrazione si ritiene regolarmente costituito quando intervengano tutti i suoi componenti.

6. In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime, il Consiglio di amministrazione può trattare e deliberare su argomenti non iscritti all'ordine del giorno.
7. Il Consiglio di amministrazione delibera validamente con l'intervento della metà più uno dei consiglieri ed a maggioranza assoluta dei voti degli intervenuti; a parità di voto prevale il voto del Presidente.
8. Le votazioni hanno sempre luogo per appello nominale ed a scrutinio palese, tranne quelle riguardanti valutazioni ed apprezzamenti sulla qualità delle persone, che devono essere effettuate sempre a scrutinio segreto.
9. Il verbale del Consiglio viene steso dal direttore con funzione di segretario, apponendovi la propria firma, od in mancanza da un consigliere designato dal presidente.
10. Le deliberazioni aventi per oggetto modifiche statutarie ed alienazioni patrimoniali sono assunte con il voto favorevole dei 2/3 (quattro) dei componenti il Consiglio di amministrazione dell'Azienda.
11. Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche.

### **Articolo 13** **Il Presidente**

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Azienda ed è sostituito in caso di assenza o di impedimento dal Vicepresidente.
2. Il Presidente è eletto dal Consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta di voti con votazione a scrutinio segreto.
3. Al Presidente spetta:
  - a. nominare il Vicepresidente tra i componenti del Consiglio di amministrazione;
  - b. dare impulso e promuovere le strategie aziendali;
  - c. curare i rapporti istituzionali con gli altri soggetti del sistema integrato di interventi, con i servizi sociali e socio-sanitari, con l'utenza e le relative rappresentanze e con le comunità locali;
  - d. convocare e presiedere le sedute del Consiglio di amministrazione e stabilirne l'ordine del giorno;
  - e. integrare l'istruzione degli affari di competenza del Consiglio di amministrazione;
  - f. esercitare le funzioni delegate dal Consiglio di amministrazione nei limiti di legge;
  - g. concedere al Direttore i congedi straordinari retribuiti e le aspettative;
  - h. autorizzare il Direttore a prestare, al di fuori dell'orario di servizio, attività occasionali non incompatibili.

## **Articolo 14**

### **Il Direttore**

1. Il Direttore è la figura dirigenziale apicale dell'Azienda ed è responsabile della gestione amministrativa, tecnica, economica, finanziaria e socio-assistenziale della medesima, nei limiti delle risorse, delle direttive e degli obiettivi assegnati dal Consiglio di amministrazione.
2. Il Direttore è responsabile della correttezza amministrativa nonché dell'efficienza ed efficacia della gestione in relazione alle risorse assegnate ed alle attribuzioni conferite.
3. Al Direttore competono tutti gli adempimenti specificatamente previsti dalle vigenti normative e dal regolamento di organizzazione dell'Azienda nonché l'assolvimento degli obblighi derivanti dal disciplinare dell'incarico (contratto di lavoro) in vigore presso l'A.P.S.P..
4. E' facoltà del direttore proporre motivatamente al Consiglio di Amministrazione l'affido della presidenza di commissioni di gara e/o di concorso e la responsabilità dei rispettivi procedimenti, a un dirigente o funzionario da lui individuato, in possesso di specifiche competenze, anche in convenzione, sia per singolo procedimento che per gruppi omogenei di procedimenti.

## **Articolo 15**

### **Conferimento dell'incarico al direttore**

1. Il direttore è nominato, con atto motivato, in relazione alle caratteristiche ed all'esperienza professionale e tecnica del prescelto, dal Consiglio di amministrazione fra una rosa di soggetti individuati attraverso una selezione con pubblico avviso, volta ad accertare in capo ai soggetti interessati una particolare qualificazione professionale.
2. Possono accedere alla selezione i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) diploma di laurea almeno quadriennale di vecchio ordinamento ovvero laurea specialistica o magistrale;
  - b) comprovata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, di direttore presso A.P.S.P., o in altri settori, con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche e finanziarie, maturata presso amministrazioni pubbliche o private.

Il regolamento del personale disciplina le modalità di svolgimento della procedura di selezione.

3. Il rapporto di lavoro del Direttore è regolato da un contratto di diritto privato a tempo determinato di durata non superiore a quella del mandato del Consiglio di amministrazione che lo ha nominato, rinnovabile alla scadenza senza vincolo numerico di mandati anche consecutivi, secondo le modalità previste dal regolamento del personale.

## **Articolo 16**

### **Compiti di revisione**

1. I compiti di revisione sono affidati all'organo di revisione disciplinato dal Regolamento Regionale. Esso collabora con il Consiglio di amministrazione nella sua funzione di controllo; esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Azienda; attesta la corrispondenza del bilancio di esercizio alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione accompagnatoria.
2. Il Consiglio di Amministrazione può affidare all'organo di revisione ulteriori compiti di controllo interno.

## **Articolo 17**

### **Principi di organizzazione e gestione**

1. L'Azienda ispira la propria organizzazione e gestione ai seguenti principi fondamentali:
  - a. centralità della persona e della produzione di utilità sociale nell'erogazione dei servizi;
  - b. integrazione con i servizi territoriali pubblici e privati;
  - c. funzionalità dell'organizzazione rispetto al conseguimento delle finalità istituzionali;
  - d. massima flessibilità delle forme organizzative e gestionali;
  - e. distinzione tra poteri di indirizzo e programmazione e poteri di gestione.
2. Al fine della realizzazione concreta di un sistema integrato dei servizi socio sanitari alla persona, l'A.P.S.P. può realizzare forme di organizzazione e/o accordi/convenzioni di collaborazione con altri enti pubblici o privati, profit e non profit, e con altri soggetti del volontariato sociale – nel rispetto dei reciproci ruoli e competenze – finalizzati ad un ottimale utilizzo delle risorse economico-patrimoniali ed umane disponibili.
3. L'A.P.S.P. può inoltre costituire o partecipare a società e a fondazioni di diritto privato, al fine di svolgere attività strumentali a quelle istituzionali.

## **Articolo 18**

### **Personale**

1. Il Consiglio di amministrazione, sentito il Direttore, stabilisce i limiti della dotazione organica del personale secondo criteri di economicità basati sulle effettive necessità funzionali connesse agli obiettivi Aziendali ed ai livelli dei servizi erogati e ne verifica periodicamente la congruità.
2. Il regolamento per il personale stabilisce la disciplina del rapporto di lavoro, in conformità alla normativa nazionale e regionale e nel rispetto della contrattazione collettiva.

3. L'Azienda assicura la crescita professionale e la formazione continua del proprio personale, anche attraverso l'organizzazione di attività formative in forma diretta o consortile.

## **Articolo 19**

### **Beni patrimoniali indisponibili**

1. I beni patrimoniali dell'Azienda sono costituiti dai beni mobili ed immobili indisponibili, destinati in modo diretto all'attività istituzionale. Essi trovano specifica evidenziazione nell'inventario.
2. L'insieme dei beni patrimoniali indisponibili è incrementato da eventuali:
  - a. contributi pubblici o privati a destinazione vincolata;
  - b. eredità, legati e donazioni di beni mobili ed immobili a titolo di incremento del patrimonio indisponibile;
  - c. sopravvenienze attive specificamente a ciò destinate con delibera del Consiglio di amministrazione;
  - d. acquisizioni.
2. L'Azienda cura la conservazione e il mantenimento dei beni patrimoniali, con particolare attenzione per i beni storico-artistici.

## **Articolo 20**

### **Mezzi finanziari**

1. L'Azienda persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:
  - a. rendite patrimoniali;
  - b. somme derivanti da alienazioni di beni patrimoniali;
  - c. contributi pubblici e privati;
  - d. eredità, lasciti e donazioni senza vincolo di destinazione all'incremento del patrimonio indisponibile;
  - e. entrate derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni;
  - f. entrate derivanti dallo svolgimento di attività connesse a quelle istituzionali;
  - g. altre entrate.
2. Tutte le risorse dell'Azienda, ivi compreso l'eventuale utile d'esercizio, sono destinate direttamente o indirettamente al raggiungimento delle finalità istituzionali, nel rispetto dei vincoli di destinazione previsti dalle normative vigenti.

## **Articolo 21**

### **Programmazione economico-finanziaria**

1. L'Azienda informa la propria attività secondo il principio della programmazione economico-finanziaria.
2. Il regolamento di contabilità precisa i contenuti del piano programmatico, nel rispetto della legge e del regolamento regionale.
3. Il regolamento di contabilità definisce le ulteriori norme relative all'organizzazione contabile dell'Azienda.

## **Articolo 22**

### **Tariffe**

1. Le tariffe dei servizi forniti dall'Azienda mirano ad assicurare la copertura dei costi, fermo restando il vincolo del pareggio di bilancio.
2. Attraverso la valorizzazione del patrimonio si possono prevedere agevolazioni tariffarie a favore dei soggetti indicati dai fondatori dell'ente o da coloro che contribuiscono alla sua attività mediante donazioni o lasciti testamentari.
3. Possono essere stabilite tariffe differenziate in relazione a particolari forme di erogazione dei servizi o all'erogazione di prestazioni accessorie.

## **Articolo 23**

### **Forme di controllo interno**

1. I regolamenti Aziendali prevedono le seguenti forme di controllo interno:
  - a. controllo di regolarità amministrativa e contabile;
  - b. controllo di gestione;
  - c. valutazione della dirigenza;
  - d. valutazione e controllo strategico.

## **Articolo 24**

### **Servizio di tesoreria**

1. L'Azienda affida il servizio di cassa e di tesoreria nel rispetto della normativa vigente e del proprio regolamento di contabilità.

## **Articolo 25**

### **Attività che residuano dopo la liquidazione dell'Azienda**

1. In caso di estinzione le attività che residuano dopo la liquidazione dell'Azienda sono trasferite al Comune di Malé.